



COMUNE DI PIORACO

Provincia di Macerata

Largo G. Leopardi 1 – 62025 PIORACO – Tel 0737/42142 – Fax 0737/42485 – www.comune.pioraco.mc.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del Reg. Data 27-03-15

**Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DELL'ENTE E RELATIVA RELAZIONE: APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI**

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

TAMAGNINI LUISELLA	P	MORICO MICHELE	P
TORRESI GIOVANNI BATTISTA	P	FIORITI BARBARA	P
CICCONI MATTEO	P	GIULI PIER LUCA	P
MEME' ANGELO	P	GENEROSI DANIELE	P
PAVONI VALERIA	P	ANGELICI CARLO	P
ONESTA VITO	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n.11

Presenti n. 11
Assenti n. 0

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. TAMAGNINI LUISELLA in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Sig. VALENTINI DR. ALESSANDRO.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

PAVONI VALERIA
FIORITI BARBARA
GIULI PIER LUCA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 E 147BIS COMMA 1 DEL D. LGS.
18/08/00 N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA
DALL'UFFICIO SEGRETERIA

PARERE DI RESP.PROCEDIMENTO

Visto con parere Favorevole

IL RESP. PROCEDIMENTO

Li, 19-03-15

F.to TAMAGNINI LUISELLA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E ATTESTAZIONE CORRETTEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA**

Visto con parere Favorevole

IL RESP. SERVIZIO

Li, 19-03-15

F.to TAMAGNINI LUISELLA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE IN QUANTO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
PRODUCE "EFFETTI INDIRETTI" SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O
PATRIMONIALE DELL'ENTE**

Visto con parere Favorevole

IL RESP. SERVIZIO

Li, 19-03-15

F.to TAMAGNINI LUISELLA

- Il Sindaco – Presidente cede la parola al Segretario Comunale affinché proceda ad illustrare l'argomento posto all'Ordine del Giorno:

Questo è l'ultimo atto di un discorso complesso iniziato con la Finanziaria del 2008 – art. 3 comma 27 L. 244/2007 e seguenti – in quanto il legislatore aveva in un primo tempo incentivato la realizzazione di società di partecipazione societaria degli enti, ma successivamente, avendo constatato il proliferare sostanzioso di queste società, ha pensato di cercare di limitare le condizioni per prendere parte ad una società pubblica. Il legislatore aveva previsto inizialmente agevolazioni fiscali ed in ordine alle assunzioni per le Società a partecipazione pubblica. Poi si sono posti dei limiti alla creazione di tali Società, ma l'obbligo di adeguamento è stato prorogato per più volte, in quanto la situazione era abbastanza "delicata" visto che la cessazione delle attività delle citate Società avrebbe creato, in questo particolare periodo di crisi economica, la perdita del posto di lavoro per diverse centinaia di migliaia di dipendenti assunti. Infine con la Finanziaria 2014 – L. 190/2014 art. 1 comma 609 e seguenti, il legislatore aveva deciso di fare in modo che ci fosse un periodo di transizione in cui gli Enti pubblici possano procedere ad effettuare una razionalizzazione delle loro partecipazioni in modo tale da permettere di verificare quelle da mantenere e quelle da dismettere. Il Comune di Pioraco ha effettuato una ricognizione con gli Uffici per individuare le società interessate da questa norma. Si è rilevato il seguente quadro delle partecipazioni in essere: il Contram spa ed il Contram reti spa, l'Unidra per la gestione delle risorse idriche, la Task, società provinciale per la gestione dei servizi informatici, la Sic 1, società ormai interessata da procedura fallimentare, ed il Cosmari srl, società scaturita ultimamente dalla trasformazione del Consorzio Cosmari in società. Si è effettuata questa ricognizione e, mentre sul Contram spa e sul Contram reti spa si è confermata la modesta partecipazione, in quanto società necessarie per il collegamento infrastrutturale nell'Alto maceratese, i problemi sono sorti in merito all'Unidra, individuata dall'ATO 3 Marche (Ambito Territoriale Ottimale) ai sensi della Legge Galli. e Unidra, società di gestione dei servizi idrici, a sua volta individua altre concessioni ad Assem, società a partecipazione pubblica di San Severino Marche, Assm di Tolentino e Valli Varanensi, società che doveva gestire tutta la zona dell'alto maceratese da Camerino a Bolognola. In merito alle condizioni previste dall'art. 1 comma 611 della L. 190/2014, questa è una fase ricognitoria, in quanto è prevista la scadenza del 31 dicembre per effettuare le fasi attuative successive, da rendicontare entro il 31 marzo 2016, se ci sono società che non perseguono i fini istituzionali dell'Ente, devono essere sicuramente chiuse. Vanno soppresse le società che risultano composte dai soli Amministratori e da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, in quanto significa che la società non è operativa. Altra condizione di soppressione è quella di società che svolgono funzioni analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate, in quanto sarebbe inutile portarle avanti, sempre in un'ottica di economicizzazione delle spese. Per il contenimento dei costi è prevista una funzione di riorganizzazione degli organi amministrativi e riduzione delle relative renumerazioni. Unidra ha numero 3 amministratori e si avvale dei dipendenti dell'Assm. Ora i Comuni piccoli non possono più gestire le reti direttamente, ma tramite azienda pubblica, quindi la problematica con l'operatività di Unidra dovrebbe essere superata, in quanto, nell'iter procedurale previsto dal legislatore, la società dovrebbe regolarizzare la sua situazione e diventare operativa. Per quanto riguarda la Task il rapporto amministratori/dipendenti è regolare; la Sic 1 è in procedura fallimentare; il Cosmari srl si è recentemente costituita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vagliata la seguente proposta del Sindaco e Responsabile del Settore finanziario

Premesso che :

-dopo il “Piano Cottarelli” il documento dell’Agosto 2014 con il quale l’allora Commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle Società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000 , la Legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2015 (legge 190 del 23 /12/2014) ha imposto agli Enti Locali l’avvio di un processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già a decorrere da questo anno ;

-il comma 611 della Legge 190 del 2014 dispone che allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica , il contenimento della spesa , il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato “ gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione “ delle Società e delle partecipazioni , dirette ed indirette che permetta di conseguire una riduzione entro il 31/12/2015 ;

-lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” così come qui di seguito espresso :

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Considerato che il comma 612 della Legge di stabilità sopra citata prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni “in relazione ai diversi ambiti di competenza “ definiscano ed approvino entro il 31/03/2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità ed i tempi di attuazione , l’esposizione dei risparmi da conseguire ;

Rilevato che il Piano operativo contiene una specifica relazione tecnica ;

Precisato che il Piano , come dispone la Legge di stabilità, è trasmesso alla competente Sezione Regionale competente per territorio della Corte dei Conti ed è pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione che lo approva ;

Considerato che la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza”(DLgs 33 del 2013) e pertanto nel caso di omissione è attivabile la procedura dell’accesso civico;

Rilevato che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle Amministrazioni , “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza “ entro il 31/03/2016 hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti che dovrà seguire lo stesso iter procedurale per l’approvazione del richiamato Piano che ha la valenza di un documento programmatico e d’indirizzo per le scelte che verranno prese in merito alla questione della razionalizzazione delle Società partecipate dall’Ente ;

Visto il Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune che

allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale

Visto il parere favorevole reso dal Revisore del conto in merito alle operazioni riportate e rappresentate nel citato Piano;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Dlgs n. 267 del 18/08/2000;

Con il seguente risultato della votazione :

Presenti: n. 11

Voti favorevoli: n.8

Voti contrari: /

Astenuti: n. 3 (Giuli, Generosi ed Angelici),

DELIBERA

- 1)Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato
- 2)di approvare e fare proprio il Piano operativo e relativa relazione di razionalizzazione delle Società partecipate dall'Ente , ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1 commi 609 e ss della Legge 190 del 23 /12/2014 che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale ;
- 3)dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Dlgs 267 del 2000 dei responsabili di settore per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile nonché della correttezza amministrativa e del revisore del conto in ordine alle operazioni contenute nel Piano in questione

Inoltre , stante l'urgenza , con separata e palese votazione avente il seguente risultato

Presenti:n. 11

Voti favorevoli: n.8

Voti contrari: /

Astenuti: n. 3 (giuli, Generosi ed Angelici),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Dlgs 267 /2000

COMUNE DI PIORACO
(PROVINCIA DI MACERATA)

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
E RELATIVA RELAZIONE

ART. 1 COMMI 609 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.190 DEL 23/12/2014

SOMMARIO
PAG . 1

INTRODUZIONE
PAG. 3

1. PREMESSA
PAG. 3

2. PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE
PAG. 3

3. ATTUAZIONE
PAG. 4

4.FINALITA' ISTITUZIONALI
PAG. 5

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE
PAG. 5

a) **CON.TR.AM** **SpA**
PAG. 5

b) **CON.TR.A.M. RETI** **SpA**
PAG. 19

c) **UNIDRA SRL (UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC CONSORT A R.L.)**
PAG. 25

d) **TASK** **SRL**
PAG. 29

e) **SIC1** **SRL**
PAG.33

f) **CO.SMA.RI** **SRL**
PAG.34

Introduzione generale

4. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190 del 23/12/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette ed indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il Comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31/03/2015, un piano operativo di

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano , come documento programmatico definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Lo stesso deve contenere una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ,competente per territorio,e pubblicato nel sito internet dell'Amministrazione comunale Pioraco.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013) e , nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

Il Sindaco , successivamente alla fase programmatica e a quella operativa da attuare entro il 31/12/2015 ,e gli altri organi di vertice del Comune di Pioraco, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31/03/2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti, competente per territorio e,quindi, pubblicata nel sito internet del Comune di Pioraco.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio Comunale. Tale assunto si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'art. 42 del TUEL (DLgs 267/2000 e ss.mm.ii.) che conferisce al Consiglio Comunale competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del Sindaco nel processo decisionale, la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo comprensivo della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del Sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio Comunale che potranno prevedere cessioni, liquidazioni ,scioglimenti, accorpamenti, fusioni ecc...

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA e da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di

mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacale e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente e dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della Regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le Amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento e alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 06/05/2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 06/05/2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi

per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale e supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il Comune di Pioraco partecipa al capitale delle seguenti società:

a) CON.TR.A.M. S.p.A con sede in Camerino (Mc)

DATI GENERALI

Il Comune di Pioraco partecipa alla Società con una quota di : 1,986%

Il Comune ha aderito alla Società fin dalla costituzione fino al 2050

La sede della Società è Camerino (Mc)

In ordine ai criteri previsti dall'articolo 611 comma 1 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) si precisa quanto di seguito esposto :

RELAZIONE

=

L'oggetto sociale del CON.TR.A.M. SpA riguarda la gestione dei servizi di trasporto urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuto utile per la attività sociale.

La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità

perseguendo il contenimento della spesa pubblica e delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

Per i servizi accessori alla attività sociale, si intendono i seguenti:

- A. l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
- B. il noleggio di autoveicoli;
- C. l'assunzione di rappresentanze e di deposito merci;
- D. la gestione di agenzie di viaggi e l'assunzione di compartecipazioni in iniziative turistiche e alberghiere;
- E. la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli, nonché strutture attinenti alla intermodalità;
- F. l'assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali scale mobili, tappeti mobili, ascensori in servizio pubblico e simili, ovvero di sistemi

- di trasporto su sede propria, quali ferrovie, tranvie, metropolitane, impianti a fune e simili, ivi comprese tutte le attività e gli esercizi commerciali connessi;
- G. la gestione dei trasporti scolastici;
- H. la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
- I. la progettazione e realizzazione della segnaletica stradale;
- J. la rimozione coatta dei veicoli;
- K. la gestione per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità delle strutture e del personale, di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto, e degli altri servizi connessi alla attività principale.

Da anni ormai la Contram SpA rappresenta l'aggregazione di Comuni, Provincia di Macerata e comuni montani, per il servizio di trasporto pubblico locale. I servizi erogati garantiscono la mobilità dei cittadini, in particolar modo di quelli che si trovano in aree disagiate dal punto di vista dei collegamenti.

La Contram S.p.A., infatti, svolge effettivamente quanto previsto nell'oggetto sociale principale, quindi, servizi di T.P.L. di tipo extraurbano e urbano.

I servizi di T.P.L. extraurbani sono compresi, nella quasi totalità, nel territorio del bacino di traffico di Macerata, ma una parte dei servizi si dirama anche nel bacino di Ancona, per continuità di linee e relazioni territoriali storiche (es. Fabriano, Loreto, ecc.).

I servizi urbani sono quelli dei Comuni di Camerino, San Severino Marche, Recanati, Matelica e Fabriano.

Una parte dei servizi extraurbani nella Provincia di Macerata ed i servizi urbani di Camerino, San Severino Marche, Recanati e Matelica sono svolti dalla Contram S.p.A. in quanto consorziata della società "Contram Mobilità S.c.p.a." affidataria dei servizi stessi, costituita dai consorziati Contram S.p.a. e Macerata Bus S.c.a.r.l. a norma dell'art. 20 bis comma 1 lett. b) della L.R. 45/1998.

La Contram Spa inoltre svolge servizi di trasporto scolastico nei Comuni di Camerino, Pioraco, Treia, Recanati e Porto Recanati; gestisce il parcheggio con risalita meccanizzata V.le Emilio Betti di Camerino e le aree di sosta a pagamento del Comune di Camerino. All'interno dell'area urbana del Comune di Camerino ha attivato inoltre il servizio di trasporto a chiamata per le fasce orarie nelle quali si è registrata una minor affluenza di viaggiatori, tenuto conto anche della presenza dell'Università.

La Contram Spa svolge il servizio di collegamento con Roma (in virtù dell'Autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti).

La Contram Spa, inoltre, offre servizi di noleggio autobus con conducente e di noleggio autovetture senza conducente.

Alla luce di quanto descritto in merito all'attività della Società, è doveroso precisare che la Contram Spa non è una società controllata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, non svolge attività di produzione di beni e servizi in via esclusiva a favore di pubbliche amministrazioni o verso un unico committente e non ricade nella definizione di società "in house". La sua attività non è strumentale all'aggiramento di vincoli posti dalla finanza pubblica e la sua struttura garantisce una flessibilità gestionale e un'efficacia dimostrata dai risultati economici e finanziari conseguiti fino ad ora e dalla peculiarità del servizio offerto, destinato per lo più ad una vasta zona collinare e montana, formata da numerosi comuni di piccole dimensioni e difficilmente collegabili tra loro.

Il capitale sociale è di euro 2.806.707,00.

La compagine azionaria della Contram S.p.A. è la seguente:

Provincia di Macerata	14,023%
-----------------------	---------

Comunità Montana di Camerino	22,601%
Comune Acquacanina	0,053%
Comune Bolognola	0,064%
Comune Caldarola	1,866%
Comune Camerino	22,093%
Comune Camporotondo di Fiastrone	0,217%
Comune Castelraimondo	2,459%
Comune Castelsantangelo sul Nera	0,766%
Comune Fiastra	1,316%
Comune Fiordimonte	0,336%
Comune Fiuminata	2,829%
Comune Gagliole	1,271%
Comune Monte Cavallo	0,708%
Comune Muccia	1,850%
Comune Pievebovigliana	0,341%
Comune Pieve Torina	3,322%
Comune Pioraco	1,986%
Comune S. Severino Marche	15,513%
Comune Sefro	0,528%
Comune Serravalle di Chienti	2,414%
Comune Ussita	0,898%
Comune Visso	2,546%
Totale	100,000%

Dalla composizione azionaria di cui sopra, si evince che la Contram Spa non rientra nella definizione dell'art. 2359 c.c., non rappresentando pertanto una società controllata in quanto nessun socio detiene la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, né voti sufficienti tali da consentire di esercitare un'influenza dominante in sede di Assemblea e non sono previsti vincoli contrattuali che determinano un'influenza dominante (accordi parasociali, diritti di nomina di tutti o di parte degli organi societari, ecc..).

- Il Quadro normativo di riferimento nel quale opera la Società è il seguente :

il CON.TR.A.M. è stato costituito con decreto del Prefetto di Macerata n.2894/2 del 9 maggio 1977, ai sensi del titolo IV del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934 n.383 con la denominazione "Consorzio per la gestione del servizio di trasporto pubblico nel bacino di traffico dell'Alto Maceratese";

Successivamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale delle Marche n.10798 del 7 maggio 1987, l'Ente ha assunto la denominazione "Consorzio Trasporti Pubblici dell'Alto Maceratese" sempre con la sigla CON.TR.A.M.;

il suddetto Consorzio si è trasformato con atto consiliare n. 25 del 02/05/21999, ai sensi e per gli effetti del comma 51 - articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, in Società per azioni, avente sede in Camerino via Le Mosse 19/21, di cui il Comune di Pioraco è socio azionario.

I servizi di trasporto pubblico locale urbani ed extraurbani sono la parte preponderante dell'attività aziendale.

Negli ultimi anni la normativa che ha disciplinato questi settori ha subito notevoli mutamenti che hanno contribuito a formare un quadro di incertezza. Sulla base del principio della libera concorrenza, la Comunità Europea aveva emanato una serie di

direttive volte alla trasformazione del mercato di questi servizi da chiuso ad aperto alla concorrenza.

Il Legislatore italiano ha fatto proprio questo indirizzo con la legge delega n. 59 del 15 marzo 1997 (cosiddetto Bassanini) e con i decreti legislativi n. 422/1997 e n. 400/1999. La Regione Marche aveva recepito tali novità con la propria legge n. 45 del 24 dicembre 1998. Sulla base di questa previsione il Consorzio Trasporti Alto Maceratese dal 30 giugno 1999 si era trasformato nella Società per azioni Contram S.p.A.

L'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) ha portato nuovo scompiglio nel quadro normativo del settore.

Questo articolo ha riscritto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 ed ha stabilito la necessità di separare la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dalla gestione.

Adempiendo quindi a tale preciso obbligo di legge (art. 35 L. 448/2001), la Contram Spa ha proceduto ad effettuare la scissione societaria costituendo la "Contram Reti S.p.A.", operativa dal 3/06/2003, alla quale sono stati trasferiti gli immobili legati al settore del trasporto pubblico locale.

Riguardo all'affidamento dei servizi pubblici la legge regionale di riferimento n. 45/98 prevedeva inizialmente soltanto l'affidamento attraverso gara; nel mese di ottobre 2004 la Regione Marche, ha modificato tale legge prevedendo all'articolo 20 bis quanto segue: *"1. La Regione, le Province e i Comuni affidano i servizi di trasporto pubblico locale a: a); b) società a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica ...; se la società derivante dalla trasformazione di cui al comma 3 dell'articolo 20 è a totale capitale pubblico, l'espletamento della gara è effettuato dalla società stessa; c)"*

A fine 2004, però si è avuta l'approvazione della legge n. 308 che ha inserito nell'articolo 113 del D. lgs. 267/2000 il comma 1 bis che prevede la non applicazione al settore del trasporto pubblico locale del citato articolo 113, precisando che il trasporto pubblico locale resta disciplinato dal D.lgs. n. 422/1997 e successive modificazioni.

Tutto ciò ha creato un quadro di notevole incertezza riguardo alla problematica dell'affidamento dei servizi, pur ritenendo ancora applicabile l'intera normativa regionale alla nostra società.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1312 del 3/11/2005, ha fissato i criteri di indirizzo da seguire per l'affidamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, riproponendo, in particolare, la possibilità di costituire una nuova società capitale misto Pubblico-Privato in cui il socio pubblico sarà rappresentato da società quali la Contram S.p.A..

La Provincia di Macerata, con la delibera di Giunta n. 83 del 21 febbraio 2006 e con la delibera di Consiglio n. 26 del 23 marzo 2006, si è espressa a favore della modalità b) di affidamento stabilito dall'art. 20 bis della Legge Regionale 45/1998 e successivamente ha emanato le disposizioni per l'esecuzione della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/2006.

In relazione ai servizi di T.P.L. urbano anche i Comuni di Camerino, San Severino Marche, Recanati, Matelica e Porto Recanati si sono espressi a favore della modalità di affidamento b) sopra esposta.

La società quindi, nel corso del 2006 in adempimento all'art. 20 bis comma 1 lett. b) della L.R. 45/1998, sensi, ha avviato le procedure di gara per la scelta del socio privato di minoranza della società consortile mista per azioni affidataria dei servizi di TPL extraurbano ed urbano oltreché tutti *"quei servizi che rispetto al TPL presentano carattere di connessione, interconnessione trasportistica, strumentalità,*

complementarità, utili per l'ambito sociale e per una efficace mobilità sostenibile, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di trasporto speciali, servizi di trasporto disabili, gestione parcheggi, gestione area di sosta a pagamento, trasporto su rotaia, gestione terminal e stazioni a servizio del trasporto di persone, servizi di segnaletica, cartellonistica pubblicitaria, paline e pensiline di fermata di competenza dell'Ente affidante” così come definito al punto 14.2 del bando di gara per la scelta del socio privato.

Il bando è stato pubblicato il 30/10/2006 e nel mese di dicembre 2006 sono state esaminate le domande degli Operatori Economici che hanno richiesto di essere invitati alla presentazione dell'offerta.

La complessa procedura ha portato all'aggiudicazione della gara alla società consortile a responsabilità limitata “Macerata bus”.

Il 25 giugno 2007 è stata costituita la società consortile di bacino Contram Mobilità s.c.p.a., che dal 01/07/2007 al 30/06/2013 è affidataria del servizio di TPL extraurbano e di alcuni servizi urbani della Provincia di Macerata.

Il nuovo contratto di servizio stipulato in data 19/10/2007, tra la Provincia di Macerata (Ente affidante) e Contram Mobilità (Gestore), individua impegni, obblighi, oneri e diritti della Provincia di Macerata e di Contram Mobilità e disciplina, inoltre, gli impegni in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio, dell'integrazione tariffaria ed ai rapporti e informazioni all'utenza.

Importante illustrare che l'art. 23 bis del decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ulteriormente modificato dall'art. 15 del decreto 25 settembre 2009 n. 135 convertito nella legge 20 novembre 2009 n. 166, che stabiliva le modalità di affidamento del servizio ed il regime transitorio e quindi la durata delle gestioni in essere, è stato completamente abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011.

I contratti di servizio in essere restano, quindi, validi.

Il panorama normativo era stato ulteriormente aggiornato in special modo dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 14 settembre 2011, n. 148.

La suddetta norma modifica le modalità di affidamento del servizio, infatti, all'art. 3 bis comma 2 stabilisce che in fase di affidamento, mediante gara, saranno valutati anche gli strumenti adottati per la tutela dell'occupazione. Il D.L. 138/2011, all'art. 3 bis comma 5 prevedeva che solo le società affidatarie in house, sono assoggettate al patto di stabilità interno, tuttavia tale comma è stato abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, comma 559, lettera a) della L. 27 dicembre 2013, n. 147; il suddetto articolo al comma 6, specifica, inoltre, che le società in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e “... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.”.

La Contram S.p.A. è una società a partecipazione pubblica che, tuttavia, non ha affidamenti in house e, quindi, fuori dai riferimenti normativi appena citati; in ogni caso, la Contram S.p.A. applica l'art. 18 del D.L. 112/2008. In particolare il comma 1, che riguarda le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica in riferimento al reclutamento del personale, quindi il conferimento degli incarichi viene attuato con apposite norme regolamentari per altro pubblicate sul sito web aziendale. Contram S.p.A. in quanto erogatore dei servizi pubblici locali ed altri servizi soggetti a concorrenza nel mercato, deve tuttavia adattare le politiche assunzionali al volume di affari che è possibile realizzare ed alle opportunità offerte dal mercato pur adottando politiche retributive compatibili con criteri di efficienza economica.

Oltre alle suddette modifiche, l'art. 4 del D.L. 138/2011 stabiliva ulteriori adempimenti, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza 17 del 20 luglio 2012, n. 199 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo. Successivamente a tale sentenza, il quadro normativo continua ad essere quello vigente precedentemente e basato sui dettami stabiliti dal regolamento europeo, dal D.lgs. 422/1997, dalla Legge Regionale di settore e dalle Leggi sulle società a proprietà pubblica che svolgono servizi pubblici.

Il D.L. 138/2011 non è intervenuto sulla durata degli affidamenti a società mista con socio privato operativo, come quello di cui si avvale Contram spa, lasciando validi i contratti di servizio vigenti e le naturali scadenze previste in essi, ad oggi prorogate.

Deve essere verificato il quadro normativo che rappresenta, anche in prospettiva, un riferimento al quale Contram S.p.A. può adeguarsi per affrontare il futuro con linee di lavoro ed organizzative già sperimentate e consolidate con la società mista. Il socio privato di quest'ultima, scelto nel rispetto delle procedure di legge con gara a doppio oggetto, sembrava dovesse avere una quota di partecipazione del 40%, ma con l'abrogazione dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, a seguito di referendum popolare, e con la sentenza di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. 138/2011. Da ciò ne consegue che la società mista rappresenta ancora oggi un efficace strumento e modello organizzativo nell'ottica dei futuri affidamenti dei servizi di TPL che saranno posti in essere dagli enti affidanti dopo il 2013, salvo proroghe di quelli attuali.

Al riguardo non è però chiaro se la nuova L.R. 6/2013, che integra la L.R. 45/1998, abbia inteso eliminare questa modalità di affidamento a società mista oppure se avrebbero dovuto essere le Province a decidere quali modalità di affidamento utilizzare (gara a doppio oggetto o gara a unico oggetto); l'alternativa della gara ad un solo oggetto, il servizio, è comunque conosciuta dalla Contram (vedi gara per il servizio urbano di Fabriano).

Sicuramente, altre società e/o altri settori di servizi pubblici rimasti ancorati a vecchi modelli di affidamento potrebbero trovarsi molto più impreparati della Contram S.p.A.

In questo complicato e delicato contesto, l'art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 che stabiliva:

“32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società

già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;*
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.*

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.”

Anche se tale comma non fosse stato abrogato, la situazione che veniva prospettata non avrebbe riguardato la Contram S.p.A. che dalla sua costituzione in società per azioni (1999) ha sempre registrato il bilancio di esercizio in utile.

La Società opera attraverso contratti di servizio che definiscono e regolano il servizio di trasporto con la puntuale descrizione delle modalità di erogazione anche attraverso il programma di esercizio. Laddove non presente, i rapporti sono gestiti all'interno dell'organo collegiale deliberativo (Assemblea dei soci)

Lo statuto della Contram non prevede alcun vincolo di operatività e gli Enti soci non esercitano operazioni di controllo specifico sugli Amministratori. L'Assemblea dei Soci delibera indirizzi e strategie.

Nonostante non rientri nella definizione di società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c., la Contram Spa ha ottemperato agli obblighi previsti in materia di trasparenza (D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (L.190/2012 con particolare riferimento ai commi da 15 a 33). Il sito internet www.contram.it alla sezione "Trasparenza", contiene tutte le informazioni sugli organi societari, dirigenti, incarichi, affidamento lavori servizi e forniture, gare e appalti, concorsi, procedure di scelta del contraente, costi unitari servizi ai cittadini, ultimo bilancio approvato, informazione su procedimenti amministrativi nonché il nome del Responsabile della Trasparenza nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con seduta del 22 gennaio 2015, ha approvato Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione (ai sensi dell'art. 1 comma 8 della citata legge). Dell'avvenuta adozione e della conseguente pubblicazione nel sito internet aziendale è stata data notizia mediante PEC a tutti gli Enti soci. Il nominativo del Responsabile della prevenzione e della corruzione è stato comunicato all'Anac nel rispetto delle disposizioni di legge .

- La natura dei servizi offerti si evince da quanto qui di seguito esposto unitamente alla stretta inerenza di tali servizi per favorire lo sviluppo e la crescita e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini

Gran parte della Provincia di Macerata è caratterizzata da difficoltà nella mobilità, da infrastrutture stradali carenti e dall'assenza di una ramificata rete ferroviaria.

Già in passato aziende private non sono state in grado di adempiere e sopperire alle necessità del territorio e gli Enti locali si sono fatti carico del vuoto lasciato dall'interruzione dei servizi erogati dalle stesse aziende private (es. SAUM Società Automobiliistica Umbro Marchigiana). In questo contesto si è rivelata strategica la governance da parte degli Enti locali sul soggetto affidatario del servizio.

Il TPL è un servizio strategico per la sopravvivenza e lo sviluppo delle aree montane; infatti, il trasporto pubblico locale su gomma, in un contesto come quello dell'entroterra maceratese, diventa quanto mai fondamentale per qualsiasi fascia di popolazione, dai ragazzi che devono raggiungere le scuole, a coloro che devono recarsi a lavoro risparmiando sull'utilizzo dell'auto privata, fino ai pensionati che devono spostarsi per ragioni legate ai servizi sanitari.

Per tutti i suddetti motivi, è necessario che il trasporto pubblico ed in particolare quello su gomma sia capillare e ben organizzato.

A ciò deve essere ulteriormente e doverosamente aggiunto che la velocità commerciale delle Marche non è favorevole, infatti, la Regione Marche ha una residenzialità molto diffusa, in quanto culturalmente i marchigiani hanno la tendenza a costruire le proprie abitazioni in prossimità del proprio insediamento agricolo o artigianale. Per tale ragione esistono sul territorio, oltre ai piccoli comuni, anche numerose frazioni abitate che necessitano di essere collegate.

La CONTRAM S.p.a. svolge un servizio con risvolti sociali, le cui attività sono strettamente necessarie rispetto ai fini istituzionali degli Enti soci, prima fra tutti la Provincia, alla quale, seppur in maniera delegata, la L.R. 45/98 lascia la competenza relativa alla stipulazione dei contratti di servizio per ciascun bacino; pertanto ad oggi permane l'inerenza tra i compiti della Provincia e quelli della Contram Spa.

Il trasporto pubblico locale risulta essere quanto mai fondamentale per la fruibilità dei servizi che si trovano in particolar modo per i territori delle fascia pedemontana dell'Alto Maceratese, i quali purtroppo, per la loro posizione geografica, risultano essere penalizzati dal punto di vista della viabilità. Risulta presente una sola linea ferroviaria che attraversa solo alcuni territori dei Comuni della zona e un'arteria stradale importante di collegamento, che a breve "unirà" Civitanova Marche a Foligno. L'attrattiva della zona non può pertanto essere scollegata dall'efficienza del trasporto pubblico locale: un servizio di trasporto efficiente colma il deficit di infrastrutture stradali e rappresenta l'incentivo per studenti e visitatori a raggiungere il Comune di Camerino.

La Società svolge, poi, dei servizi importanti quali quello sanitario e quello scolastico, che interessano non soltanto gli abitanti di grandi centri come Camerino, Matelica e San Severino Marche, ma anche quelli dei Comuni limitrofi.

I Comuni soci che gravitano intorno ai Comuni più grandi, come sopra indicati, essendo per lo più collocati in zone montane, sono a rischio isolamento, non soltanto per la conformazione territoriale, ma anche per i servizi offerti. Il trasporto pubblico locale su gomma rappresenta per molti di essi la sopravvivenza ed una soluzione allo spopolamento di quei luoghi; senza considerare le potenzialità turistiche che possono essere sviluppate attraverso tali collegamenti.

Per le motivazioni sopra descritte, il trasporto pubblico locale, pur non essendo un'attività istituzionale, è fondamentale alla vita di un Ente locale che deve favorire lo sviluppo e la crescita di un territorio per il bene dei cittadini. L'organizzazione di servizi per la collettività deve pertanto rivolgersi anche nell'individuazione dei bisogni degli

stessi cittadini.

L'attenzione della Contram SpA alle esigenze degli enti committenti è dimostrato anche dalla sperimentazione di nuove corse quali un esempio il servizio di trasporto a chiamata nelle fasce orarie di minore domanda, oppure di nuovi servizi come la gestione dei parcheggi, anche con impianti di risalita meccanizzata, per migliorare la vivibilità nei centri storici.

La Contram SpA grazie alla disponibilità di mezzi, personale e della sua rete capillare dislocata sul territorio (sedi, officina, deposito autobus), è in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza. È opportuno ricordare la crisi sismica che ha interessato le Regioni Marche e Umbria nel 1997 ed il sostegno, l'opera e l'impegno reso dalla società per tutte le attività connesse all'emergenza.

Ricordando le scarse infrastrutture ferroviarie e la difficoltà nei collegamenti, la Contram SpA è in grado di organizzare in tempi rapidissimi servizi sostitutivi alle corse ferroviarie. A dimostrazione è possibile citare l'impossibilità di transito dei treni a causa di una forte nevicata che ha interessato il territorio per l'intero mese di febbraio nel 2012. In tale occasione la Contram SpA ha dovuto mettere a disposizione numerosi mezzi e personale per assicurare il trasporto a fronte della totale assenza delle percorrenze ferroviarie in condizioni di generale emergenza e lo ha fatto egregiamente.

Per tutto quanto sopra esposto, è necessario che venga mantenuta la governance da parte degli Enti locali nell'azienda come attualmente realizzata.

Il Comune di Pioraco ha interesse a mantenere questa partecipazione , i quanto rispetta i criteri di cui alla Legge di stabilità 2015 , come fin qui precisato, e come verrà specificato e relazionato nel prosieguo del presente Piano di razionalizzazione ed , inoltre, la gestione dei servizi attraverso questa Società partecipata permette maggiore economicità ed efficienza nell'erogazione dei servizi all'utenza

La reinternalizzazione dei servizi erogati dalla Contram S.p.A. è tecnicamente e dimensionalmente impossibile; infatti, l'abbandono del vettore privato che erogava il servizio di trasporto pubblico locale nell'area montana dell'alto maceratese, ha "costretto" i comuni della zona ad unirsi e ad istituire una società pubblica deputata all'erogazione di detto servizio.

Per tali ragioni, nel 1977 venne costituito il Consorzio Trasporti Alto Maceratese, poi trasformato in Contram S.p.A. nel 1999; fin dalla sua costituzione, il consorzio ha sempre costantemente ampliato il bacino servito attraverso l'acquisto e/o l'incorporazione di altre aziende e rami di azienda.

Il quadro prospettico che segue può dare indicazioni in merito alle attività all'organizzazione e al grado di efficienza raggiunto dalla Società nell'erogazione dei servizi all'utenza :

Chilometri annui triennio 2011 – 2013

SERVIZI	2011	2012	2013
Servizi extraurbani	4.810.849	4.569.264	4.597.642
Servizi urbani	792.892	789.577	721.734
Servizi scuolabus	627.117	571.444	563.331
Servizi ministeriali e noleggi	1.200.364	1.003.043	1.072.243

TOTALE	7.431.222	6.933.328	6.954.950
---------------	------------------	------------------	------------------

Unità di personale triennio 2011 – 2013

Anno	2011	2012	2013
Unità di personale	199,28	195,34	191,26

Autobus ragguagliati ad anno riferiti triennio 2011 – 2013

SERVIZI	ESERCIZIO 2011	ESERCIZIO 2012	ESERCIZIO 2013
Servizi extraurbani	103	105	106
Servizi urbani	34	35	37
Servizi ministeriali	2	2	2
Servizi scolastici	24	22	22
Noleggi e fuori linea	36	35	35
TOTALE	199	199	202

In merito agli indicatori di efficienza della gestione societaria rispetto al panorama nazionale si precisa quanto segue :

Gli indicatori che seguono sono determinati in Azienda e comparati con quanto riportato nel “*Programma di razionalizzazione delle partecipate locali*” prodotto dal Commissario Straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli il 7 agosto 2014 (d’ora in avanti Studio)

*Primo indicatore: Vetture*Km prodotte per conducente.*

A pagina 27 dello Studio al paragrafo *Interventi sui costi* viene riportata una media di **20.000 km/autista** per l’Italia contro i **27.500 km/autista** europei. Contram spa si attesta a **36.450 km/autista**, ricavato dividendo i km contrattuali per il numero dei conducenti rapportato ad anno.

Secondo indicatore: Costi operativi per km prodotto.

Alla tabella IV.2 di pagina 26 dello Studio i costi operativi per l’Italia sono fissati a **3,3 Eur/km** contro una media europea intorno ai **3 Eur/Km**. Contram spa si attesta a **2,86 Eur/Km**, ricavato dividendo il costo totale della produzione tpl per i km contrattuali.

Terzo indicatore: Corrispettivo per posto km offerto.

Alla figura IV.3 di pagina 28 dello Studio il Corrispettivo per posto km offerto nel TPL non ferroviario riporta una media superiore allo **0,05 Eur/posto-km**. Contram spa si attesta a **0,021 Eur/posto-km**, ricavato dividendo il corrispettivo contrattuale per i posti-km offerti in un anno.

Questo sta a significare che la Regione Marche e gli Enti pubblici spendono per il TPL meno rispetto a quanto avviene in altre Regioni italiane.

Per le motivazioni descritte anche nei precedenti paragrafi, sembra plausibile affermare che il territorio all’interno del quale la Contram SpA svolge la propria attività non può costituire un’attrattiva per altri operatori privati. La conformazione della domanda, debole per un territorio così vasto, non consentirebbe dal punto di vista economico il raggiungimento di profitti tali da giustificare investimenti notevoli in termini di mezzi e personale a fronte di corrispettivi chilometrici molto al di sotto della media nazionale.

L’esperienza della Contram SpA in questi anni ha dimostrato come non sarebbe possibile il raggiungimento di economie con una gestione diversa da quella attuale, soprattutto perché a rischio sarebbe la garanzia di un servizio rivolto al bene ed all’utilità di un intero territorio, prima ancora che al profitto.

È bene inoltre precisare che il Comune di Pioraco e tutti gli altri Comuni soci non

partecipano ad altre società che svolgono trasporto pubblico locale e la loro partecipazione all'interno della Contram SpA non produce aggravamenti di spesa nei propri bilanci essendo la società "sana" così come descritto nel successivo paragrafo.

Da ultimo si ricorda che con Delibera di Consiglio del 29 dicembre 2010, la Provincia di Macerata ha ritenuto che la partecipazione in Contram S.p.A. fosse giustificata sia dalle competenze affidate dalla normativa di settore oltreché dalla considerazione che il TPL è un servizio pubblico locale, quindi, in virtù delle considerazioni fatte lo stesso Ente ha deliberato in ordine alla sussistenza delle condizioni per il mantenimento da parte della Provincia stessa delle quote di compartecipazione nel capitale sociale della Contram S.p.A.

Anche La situazione economica e patrimoniale della Società risulta positiva come si evince dalle seguenti indicazioni e prospetti:

L'operatività dell'azienda, intesa sia come capacità organizzative aziendali, sia come operatività tecnica ed economica generalizzata, è elevata. Per ora la Società sta affrontando questa crisi finanziaria ed economica e questa fase di recessione dell'economia registrando un segno positivo del risultato del bilancio sempre in utile dalla sua costituzione in Società per azioni nel 1999.

L'utile rappresenta un risultato apprezzabile, tenuto conto del difficile contesto generale mondiale, nazionale, regionale e di settore nel quale l'Azienda si è trovata ad operare e che purtroppo sembra aggravarsi.

I dati si riferiscono all'ultimo triennio con dati del bilancio di esercizio approvati nei termini di legge. Per il 2014, i cui dati saranno a disposizione dal mese di giugno 2015 e si prevede un andamento economico finanziario positivo in coerenza con quanto già rendicontato.

In ordine ai risultati degli esercizi finanziari 2011-2013 si hanno le seguenti indicazioni:

Utile d'esercizio triennio 2011 - 2013		
2011	€	4.480,00
2012	€	48.937,00
2013	€	62.517,00

Il valore della produzione sempre nello stesso periodo temporale è il seguente :

Valore della produzione triennio 2011 - 2013		
2011	€	17.056.614,00
2012	€	17.328.883,00
2013	€	17.454.842,00

Il Patrimonio netto tra il 2011 ed il 2013 ha le seguenti risultanze :

Patrimonio netto triennio 2011 - 2013		
2011	€	5.475.985,00
2012	€	5.524.924,00
2013	€	5.587.495,00

Sembra ,altresì ,importante far notare che il valore delle azioni di Contram SpA

misurato al patrimonio netto è molto superiore al valore nominale (capitale sociale) che i soci hanno (euro 5.587.495,00 contro euro 2.806.707,00).

La Contram SpA ha cercato di massimizzare le economie di scala .

In Italia, infatti, ci sono circa 130 imprese pubbliche o società miste, federate all'ASSTRA nazionale, e poco più di un migliaio di imprese private.

L'anomalia risiede negli affidamenti, infatti, mentre in Italia ci sono circa 700 affidamenti, in Germania se ne contano 300 e addirittura solo 100 in Spagna.

È importante precisare che nel settore del TPL su gomma le grandi imprese risultano essere per più inefficienti. In Italia, la media dimensione delle aziende operanti nel settore ne determina l'alto livello di produttività.

Recenti studi che il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e l'Università "La Sapienza" di Roma stanno conducendo sull'efficienza economica delle imprese, hanno evidenziato che le economie di scala possono essere ottenute fino a circa 4 milioni di km percorsi; oltre i 4 milioni è probabile il rischio di entrare in un trend con diseconomie di scala.

La Contram S.p.A. , infatti, in tale ottica di massimizzazione delle economie di scala , avendo una dimensione provinciale, è vicina al punto maggiore di efficienza economica e cioè intorno ai 4/5 milioni di km. Questo conferma la sua grande efficienza e rimarca la necessità di salvaguardare questo dimensionamento delle imprese marchigiane evitando di rincorrere inutili e pericolosi percorsi di aggregazione forzata.

Il trasporto pubblico locale inoltre, definito "a rete", non può essere aggregato in una multiservizi in quanto incompatibile con le disposizioni dei settori a rete in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.

In ordine ai costi di amministrazione sostenuti dalla Società si ha la seguente situazione :

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea ma gli enti soci non esercitano, così come risultante dagli atti statutari diritti di controllo sugli organi amministrativi della società. Non vi è infatti una pubblica amministrazione che ha specifici poteri di nomina dei vertici e dei componenti degli organi.

1) Numero e remunerazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Contram S.p.A., inizialmente formato da n. 7 componenti, dal 2008 è composto da n. 3 membri a seguito dell'adeguamento alle disposizioni della L. Finanziaria 2007, art. 1 comma 729. Di questi solo il Presidente percepisce un compenso annuo pari ad € 21.600, mentre gli altri consiglieri soltanto un rimborso spese per la partecipazione alle sedute del Consiglio stesso nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina.

La Contram S.p.A. ha un Collegio sindacale composto da n. 3 membri. Di questi il Presidente percepisce un compenso annuo pari ad € 6.300 ed i componenti un compenso annuo pari ad € 4.500.

Negli anni, la Contram Spa, nell'ottica di contenimento della spesa, ha operato una riduzione dei compensi pari al 10%. Si ritiene che i suddetti costi sono molto inferiori rispetto a quelli registrati in aziende similari.

Si ritiene che i suddetti costi siano molto bassi anche rispetto al valore della produzione della Contram Spa che nel 2013 è stato pari ad euro 17.454.842,00.

2) Remunerazione dei dirigenti apicali

La Contram S.p.A. ha due dirigenti dei quali uno con contratto di lavoro a tempo pieno, mentre l'altro ha un contratto di lavoro a tempo parziale.

Per entrambi il trattamento minimo complessivo di garanzia e, quindi, la retribuzione, è quello previsto dal contratto dei dirigenti industriali.

Si precisa che la remunerazione dei dirigenti apicali risulta essere al di sotto della media nazionale e complessivamente per entrambi è pari ad euro 98.663,31.

La Società può, inoltre dimostrare attraverso i parametri sotto elencati l'efficienza e l'efficacia della gestione del servizio erogato

Uno dei parametri più importanti per misurare l'efficienza di una azienda di trasporti pubblici è il rapporto tra il personale impegnato ed i chilometri di servizi erogati.

L'andamento dell'organico nel corso degli ultimi sei esercizi, compresi gli addetti al parcheggio, in relazione ai km percorsi nell'anno, ai quali vengono dedotti i chilometri del servizio scolastico svolto dal personale del Comune di Camerino, è il seguente:

Anno	Unità di personale	Km percorsi
2011	199,28	7.296.136
2012	195,34	6.797.056
2013	191,26	6.818.678

Nell'esercizio 2013 il personale in servizio ha avuto le seguenti variazioni:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	DIPENDENTI DI RUOLO				AVVENTI ZI	TOTALE DIPENDEN TI
	IN SERVIZ IO AL 1/1/13	ASSUNTI NELL'AN NO 2013	DIMESSI NELL'AN NO 2013	TOTAL E AGEN TI RUOL O		
CONDUCENTI	155,44	-	2,90	152,54	4,97	157,51
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	13,51	-	0,11	13,40	-	13,40
IMPIEGATI TECNICI	4,00	-	-	4,00	-	4,00
DIRIGENTI	1,00	0,27	-	1,27	0,29	1,56
ADDETTI OFFICINA E LAVAGGIO	9,00	3,03	0,50	11,53	1,13	12,66
ADDETTI PARCHEGGI	3,28	0,50	1,65	2,13	-	2,13

TOTALI 2013	186,23	3,80	5,16	184,87	6,39	191,26
TOTALI 2012	191,77	2,92	5,35	189,34	6,00	195,34

Nella tabella che segue il personale in forza nell'anno 2013 è attribuito ai vari servizi:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	SERVIZI EXTRAURBANI	SERVIZI URBANI	SERVIZI MINISTERIALI	SERVIZI NOLEGGIO	SERVIZI SCUOLABUS	GESTIONE PARCHEGGI	TOTALI
CONDUCENTI DI LINEA	104,56	25,00	2,00	11,00	14,95		157,51
IMPIEGATI	12,59	3,01	0,24	1,32	1,80	2,13	21,09
ADDETTI OFFICINA E LAVAGGIO	6,66	2,22	0,13	2,25	1,40		12,66
TOTALI	123,81	30,23	2,37	14,57	18,15	2,13	191,26

La Contram S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del decreto legge 112/2008 convertito in Legge 133/08, con riferimento al reclutamento del personale delle società pubbliche, si è dotata del "Regolamento per l'assunzione di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato e per lo scorrimento verticale".

Nel triennio vi è stato un contenimento del personale in parte frutto di un percorso di razionalizzazione delle risorse in un'ottica di efficienza ed efficacia produttiva, tradottasi anche in una razionalizzazione dei costi, rispetto ai risultati.

Va chiarito, tuttavia, espressamente che l'organico della Contram Spa dipende dal valore della produzione e dalle commesse ottenute.

Infatti l'azienda agisce sul libero mercato e non "in house" e quindi, nei periodi di ripresa della produzione, con un auspicato aumento delle commesse, potrà e dovrà assumere nuovo personale; pertanto il contenimento delle spese per il personale è un indirizzo relativo che va rivisto in funzione dei risultati e del valore di produzione dell'azienda e non può essere un principio in assoluto applicabile.

Tra l'altro la natura del servizio prevede che ad ogni autobus viaggiante sia automaticamente associato un conducente, il quale deve rispettare severe norme europee in materia di tempi di guida, così come l'azienda, per quanto riguarda il trasporto pubblico, non può porre in essere interruzioni di servizio pubblico a seguito di carenza del personale (dovuta ad esempio a picchi di produzione, malattie, ferie, permessi ecc.).

La CONTRAM S.p.A., seppure in un contesto di recessione, mantiene il suo trend di crescita, confermandosi il principale ed indiscusso punto di riferimento per la mobilità pubblica nella provincia di Macerata ed importante operatore di TPL nella Regione Marche.

Questo percorso di continua crescita è la conferma della coraggiosa e grande iniziativa che portò, in quel lontano 1977, alla costituzione del consorzio pubblico, poi

trasformato in Società per Azioni nel 1999 per evitare il protrarsi di situazioni di precarietà nell'ambito dei trasporti pubblici locali.

Ferme restando le esigenze degli Enti ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato così come previsto dal comma 611 della L. 190/2014 che indica la decorrenza al 1° gennaio 2015 per l'avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, la Contram Spa,

Da quanto suesposto , qui sinteticamente riportato :

- a) la Contram Spa, per la tipologia di servizio offerto, è indispensabile a garantire gli obiettivi di sviluppo e di mobilità nei territori comunali. Il trasporto pubblico locale è strettamente inerente alle priorità istituzionali degli Enti soci perché garantisce un servizio essenziale per la collettività.
- b) la Contram Spa non è una “scatola vuota”. La società ha un Consiglio di amministrazione composto dal numero minimo di n. 3 componenti ed il personale assunto dall'azienda è pari a circa 191,26 unità.
- c) Nessuno dei Enti che partecipano al capitale di Contram Spa possiede altre partecipazioni in aziende che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
- d) Il servizio di trasporto pubblico locale, per le caratteristiche del servizio stesso, definito “a rete” così come l'acqua, il gas ed i rifiuti, non può essere aggregato se non nell'ambito dello stesso settore. Non è pertanto configurabile una multiservizi comprendente il settore del trasporto, perché incompatibile con le disposizioni dei settori “a rete”, in cui di norma è l'ente di regolazione d'ambito che individua ed affida il servizio al soggetto gestore.
- e) La Contram Spa ha adottato negli anni una politica di contenimento dei costi di funzionamento, dimostrabile dalla riorganizzazione degli organi amministrativi con conseguente riduzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 7 a 3, in ottemperanza alle disposizioni della Legge finanziaria 2007 art. 1 comma 729. Nel corso degli anni le remunerazioni hanno subito una riduzione di circa il 10% mentre il valore di produzione è aumentato, come dimostrabile dai dati citati.

Il Comune di Pioraco ,pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte e al fatto che si rispettano , per quanto suesposto le condizioni di legge art . 1 comma 611 della Legge 190 /2014(Legge stabilità per l'esercizio finanziario 2015) intende, vista anche la modesta partecipazione al capitale sociale ,mantenere la sua quota nella CON.TR.A.M. SpA

b) CON.TR.A.M. RETI Spa

DATI GENERALI

Il Comune di Pioraco partecipa alla Società con una quota di : 2,561%

Il Comune ha aderito alla Società con atto consiliare n. 25 del 02/05/1999 fino al 2050

La sede della Società è Camerino

In ordine ai criteri previsti dall'articolo 611 comma 1 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) si precisa quanto qui di seguito esposto :

RELAZIONE

OGGETTO SOCIALE DEL CON.TR.A.M. RETI SPA

La società è costituita per scissione parziale proporzionale in adempimento del c. 9, art. 35, L. 448/2001 e attiva le previsioni ivi indicate in attuazione delle disposizioni di cui ai cc. 2 e 13, art. 113, T.U.E.L. Di conseguenza la società è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale.

Nel rispetto di quanto previsto al comma 1 del richiamato articolo 35 comma 9 della Legge 448 del 2001, la società sviluppa anche le attività complementari a quanto sopra indicato, ivi compreso, ai sensi di legge, la gestione di tali reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali.

La Contram Reti SpA rappresenta l'aggregazione di Comuni in riferimento alla proprietà e alla gestione del patrimonio relativo al servizio di trasporto pubblico locale.

La Contram Reti S.p.A., infatti, svolge effettivamente quanto previsto nell'oggetto sociale principale relativamente alla proprietà e alla gestione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

Gli immobili di proprietà della società sono localizzati prevalentemente nella provincia di Macerata (Camerino, Corridonia, Serravalle di Chienti) e nella provincia di Ancona (Fabriano e Loreto) e sono dati in concessione alla Contram Spa, azienda che gestisce i servizi di T.P.L., sulla base di un contratto di concessione amministrativa.

Alla luce di quanto descritto in merito all'attività della Società, è doveroso precisare che la Contram Reti Spa non è una società controllata e non ricade nella definizione di società "in house". La sua attività non è strumentale all'aggiramento di vincoli posti dalla finanza pubblica e la sua struttura garantisce una flessibilità gestionale e un'efficacia dimostrata dai risultati economici e finanziari conseguiti fino ad ora.

Il capitale sociale è di euro 611.868,00.

La compagine azionaria della Contram Reti S.p.A. è la seguente:

Provincia di Macerata	15,118%
Comunità Montana di Camerino	20,308%
Comune Acquacanina	0,054%
Comune Bolognola	0,065%
Comune Caldarola	3,442%
Comune Camerino	19,768%
Comune Camporotondo di Fiastrone	0,220%
Comune Castelraimondo	4,535%
Comune Castelsantangelo sul Nera	0,763%
Comune Piastra	1,308%
Comune Fiordimonte	0,645%
Comune Fiuminata	4,246%
Comune Gagliole	1,268%
Comune Monte Cavallo	0,662%
Comune Muccia	1,840%

Comune Pievebovigliana	0,347%
Comune Pieve Torina	2,832%
Comune Pioraco	2,561%
Comune S. Severino Marche	13,213%
Comune Sefro	0,974%
Comune Serravalle di Chienti	2,401%
Comune Ussita	0,896%
Comune Visso	2,534%
Totale	100,000%

Dalla composizione azionaria di cui sopra, si evince che la Contram Reti Spa non rientra nella definizione dell'art. 2359 c.c., non rappresentando pertanto una società controllata in quanto nessun socio detiene la maggioranza dei voti esercitabili in Assemblea, né voti sufficienti tali da consentire di esercitare un'influenza dominante in sede di Assemblea e non sono previsti vincoli contrattuali che determinano un'influenza dominante.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E' IL SEGUENTE:

Negli ultimi anni la normativa che ha disciplinato il settore dei servizi pubblici ha subito notevoli mutamenti che hanno contribuito a formare un quadro di incertezza. Sulla base del principio della libera concorrenza, la Comunità Europea aveva emanato una serie di direttive volte alla trasformazione del mercato di questi servizi da chiuso ad aperto alla concorrenza.

Il Legislatore italiano ha fatto proprio questo indirizzo con la legge delega n. 59 del 15 marzo 1997 (cosiddetto Bassanini) e con i decreti legislativi, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, n. 422/1997 e n. 400/1999. La Regione Marche aveva recepito tali novità con la propria legge n. 45 del 24 dicembre 1998. Sulla base di questa previsione il Consorzio Trasporti Alto Maceratese dal 30 giugno 1999 si era trasformato nella Società per azioni Contram S.p.A.

L'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) ha reso ancora più "nebuloso" un quadro già critico in merito alla normativa del settore. Questo articolo ha riscritto l'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 ed ha stabilito la necessità di separare la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dalla gestione.

Il riferimento normativo relativo alla costituzione della Contram Reti Spa è quindi l'art. 35, c. 9, della legge 28.12.2001 n° 448 (legge finanziaria 2002), nonché le norme previste dal codice civile in materia di scissione societaria.

In particolare la previsione contenuta nell'art. 35 della legge citata obbligava gli enti locali, che alla data dell'entrata in vigore della suddetta legge detenessero la maggioranza del capitale sociale delle società per la gestione di servizi pubblici, ad effettuare, entro un anno dalla entrata in vigore della medesima legge, lo scorporo delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali. Contestualmente la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali doveva passare ad una società avente le caratteristiche definite dal c. 13 dell'art. 113 del D. lgs. 267/2000 (TUEL).

Pertanto la Contram S.p.A., società che allora aveva sia la proprietà delle reti che la gestione del servizio di T.P.L. (già stato considerato servizio di rilevanza industriale ai sensi del c. 12, art. 113, D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., così come modificato dal c. 1, art. 35, L. 448/2001), ritenne che l'operazione straordinaria più aderente al dettato della norma speciale contenuta nell'art. 35 della legge 28.12.2001 n. 448 e che consentisse di adempiere allo spirito normativo in modo compiuto, fosse una scissione parziale

proporzionale, avente come fine quello di separare ,attraverso la costituzione di un'altra Società, il ramo di attività delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale del servizio stesso e quello di attribuire la partecipazione nella società che riceveva il suddetto ramo d'attività ai soci della società scissa, anziché alla scissa stessa (come invece in caso di conferimento di ramo d'azienda).

Adempiendo ,quindi ,a tale preciso obbligo di legge (art. 35 L. 448/2001), la Contram Spa ha proceduto ad effettuare la scissione societaria costituendo la “Contram Reti S.p.A.”, operativa dal 3/06/2003, alla quale sono stati trasferiti gli immobili legati al settore del trasporto pubblico locale.

La normativa di riferimento che ha determinato la costituzione della Contram Reti Spa è tuttora valida per cui l'Assemblea dei Soci ritiene opportuno mantenere tale assetto societario.

Per ciò che riguarda i rapporti tra gli Enti soci e la Contram Reti i rapporti sono gestiti all'interno dell'organo collegiale deliberativo (Assemblea dei soci)

Lo statuto della Contram Reti S.p.A. non prevede alcun vincolo di operatività e gli Enti soci non esercitano operazioni di controllo specifico sugli Amministratori. L'Assemblea dei Soci delibera indirizzi e strategie.

La Contram Reti S.p.A. è una società a partecipazione pubblica che non ricade nella definizione di società “in house”; in ogni caso, la Contram Reti S.p.A. applica l'art. 18 del D.L. 112/2008. In particolare il comma 1, che riguarda le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica in riferimento al reclutamento del personale, quindi il conferimento degli incarichi viene attuato con apposite norme regolamentari per altro pubblicate sul sito web aziendale.

In questo complicato e delicato contesto, l' art. 1, comma 561, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha abrogato il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 che stabiliva:

“32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

d) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

e) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

f) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.”

Anche se tale comma non fosse stato abrogato, la situazione che veniva prospettata non avrebbe riguardato la Contram Reti S.p.A. che dalla sua costituzione ha sempre registrato il bilancio di esercizio in utile.

Nonostante non rientri nella definizione di società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c., la Contram Reti Spa ha ottemperato agli obblighi previsti in materia di trasparenza

(D.Lgs 33/2013) e anticorruzione (L.190/2012 limitatamente ai commi da 15 a 33). Il sito internet della Società alla sezione “Amministrazione trasparente”, contiene tutte le informazioni sugli organi societari, incarichi, affidamento lavori servizi e forniture, gare e appalti, concorsi, procedure di scelta del contraente, ultimi bilanci approvati, informazione su procedimenti amministrativi nonché il nome del Responsabile della Trasparenza nominato dall’Organo Amministrativo.

L’Organo Amministrativo, con atto del 23 gennaio 2015, ha approvato Piano di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 su proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione (ai sensi dell’art. 1 comma 8 della citata legge).

Dell’avvenuta adozione e della conseguente pubblicazione nel sito internet aziendale è stata data notizia mediante PEC a tutti gli Enti soci. Il nominativo del Responsabile della prevenzione e della corruzione è stato comunicato all’Anac così come previsto.

Va precisato che, essendo molto semplificata la gestione della Contram Reti S.p.A., molti casi non ricorrono (la società non ha dirigenti, ha pochissime procedure di approvvigionamento, ecc.).

- La natura dei servizi offerti si evince da quanto qui di seguito esposto unitamente alla stretta inerenza di tali servizi per favorire lo sviluppo e la crescita e il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini

La Contram Reti S.p.A. detiene la proprietà e gestisce le reti, impianti e dotazioni patrimoniali dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

Gli immobili di proprietà della società sono localizzati prevalentemente nella provincia di Macerata (Camerino, Corridonia, Serravalle di Chienti) e nella provincia di Ancona (Fabriano e Loreto) e sono dati in concessione alla Contram Spa, azienda che gestisce i servizi di T.P.L., sulla base di un contratto di concessione amministrativa.

Fino alla data del 30/09/2014 la Contram Reti S.p.A. ha concesso in locazione alla Provincia di Macerata un locale ad uso deposito rimessa nel Comune di Serravalle di Chienti.

Il Comune di Pioraco ha interesse a mantenere questa partecipazione , i quanto rispetta i criteri di cui alla Legge di stabilità 2015 , come fin qui precisato, e come verrà specificato e relazionato nel prosieguo del presente Piano di razionalizzazione ed , inoltre, la gestione dei servizi attraverso questa Società partecipata permette maggiore economicità ed efficienza nell’erogazione dei servizi all’utenza

La reinternalizzazione dell’attività e delle proprietà della Contram Reti S.p.A. è tecnicamente e forse anche giuridicamente impossibile o comunque difficilmente irrealizzabile ed inopportuna economicamente; infatti tale società nata dalla scissione della Contram S.p.A. possiede i beni funzionali all’esercizio del trasporto pubblico erogato dalla Contram S.p.A.. ed ha avuto ottimi risultati economici e finanziari in modo continuativo dalla sua costituzione realizzando un vero e proprio sistema di valorizzazione e protezione delle proprietà immobiliari interessati.

In un tale contesto non vi può essere reinternalizzazione, anzi sono sicuramente superiori i vantaggi conseguiti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno.

L'esperienza della Contram Reti SpA in questi anni ha dimostrato come non sarebbe possibile il raggiungimento di economie con una gestione diversa da quella attuale, soprattutto perché a rischio sarebbe la garanzia di un servizio rivolto al bene ed all'utilità di un intero territorio, non trascurando l'equilibrio economico e la valorizzazione concreta del patrimonio immobiliare.

È bene inoltre precisare che tutti i Comuni soci non partecipano ad altre società nate per scissione e che hanno la proprietà delle reti di Trasporto Pubblico Locale; pertanto, la loro partecipazione all'interno della Contram Reti S.p.A. non produce aggravii di spesa nei propri bilanci essendo la società "sana" così come descritto nel successivo paragrafo.

Da ultimo si ricorda che con Delibera di Consiglio del 29 dicembre 2010, la Provincia di Macerata ha ritenuto che la partecipazione in Contram Reti S.p.A. fosse giustificata dal fatto che la Contram Reti S.p.A. è proprietaria dei beni necessari all'esercizio del servizio che sono soggetti a vincolo di destinazione e non possono essere venduti, anzi devono far capo ad una titolarità giuridica collettiva degli agli Enti pubblici locali coinvolti.

Quindi, in virtù delle considerazioni fatte, già in passato la Provincia ed altri Enti Locali hanno deliberato che sussistevano le condizioni per il mantenimento da parte dell'Ente delle quote di compartecipazione nel capitale sociale della Contram Reti S.p.A.

Anche La situazione economica e patrimoniale della Società risulta positiva come si evince dalle seguenti indicazioni e prospetti:

L'operatività dell'azienda, intesa sia come organizzazione aziendale, sia come operatività tecnica ed economica generalizzata, è elevata. Per ora la Società sta affrontando questa crisi finanziaria ed economica e questa fase di recessione dell'economia registrando un segno positivo del risultato del bilancio che prosegue dalla sua costituzione.

L'utile rappresenta un risultato apprezzabile, tenuto conto del difficile contesto generale mondiale, nazionale, regionale e di settore nel quale l'Azienda si è trovata ad operare e che purtroppo sembra aggravarsi.

I dati si riferiscono all'ultimo triennio con dati del bilancio di esercizio approvati nei termini di legge. Per il 2014, i cui dati saranno a disposizione dal mese di maggio 2015 e si prevede un andamento economico finanziario positivo in coerenza con quanto già rendicontato.

Utile d'esercizio triennio 2011 - 2013		
2011	€	41.681,00
2012	€	60.634,00
2013	€	58.014,00

Il Valore della produzione nello stesso periodo presenta valori positivi

Valore della produzione triennio 2011 - 2013		
2011	€	320.634,00

2012	€	329.873,00
2013	€	336.191,00

Il patrimonio netto nei tre anni di riferimento 2011-2013 è il seguente:

2011	€	3.152.740,00
2012	€	3.213.374,00
2013	€	3.271.387,00

Si evince inoltre che il valore delle azioni Contram Reti SpA misurato al patrimonio netto è molto superiore al valore nominale (capitale sociale) che i soci hanno (euro 3.271.387,00 contro euro 611.868,00).

La Società sostiene i seguenti costi di Amministrazione e spese di personale:

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea ma gli enti soci non esercitano, così come risultante dagli atti statutari alcun diritto di controllo sugli organi amministrativi della società. Non vi è infatti una pubblica amministrazione che ha specifici poteri di nomina dei vertici e dei componenti degli organi.

Numero e remunerazione degli organi di controllo

L'Organo Amministrativo della Contram Reti S.p.A. è costituito dall'Amministratore Unico che attualmente percepisce un compenso annuo di euro 5.400,00.

La Contram Reti S.p.A. ha un Collegio sindacale composto da n. 3 membri. Di questi il Presidente percepisce un compenso annuo pari ad € 3.427,00 ed i componenti un compenso annuo pari ad € 2.285,00.

Negli anni, la Contram Reti Spa, nell'ottica di contenimento della spesa, ha operato una riduzione dei compensi pari al 10%. Si ritiene che i suddetti costi sono molto inferiori rispetto a quelli registrati in aziende similari.

Si ritiene che i suddetti costi siano molto bassi rispetto al valore della produzione della Contram Reti Spa che nel 2013 è stato pari ad euro 336.191,00.

3) Remunerazione dei dirigenti apicali

La Contram Reti S.p.A. non ha dirigenti.

La Contram Reti Spa non ha personale dipendente, tuttavia, la società ha adottato il "Regolamento per l'assunzione di dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato e per lo scorrimento verticale".

Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi esterni, considerata la natura della società e riferendosi questi ad incarichi a personalità aventi specifici requisiti professionali, la regolamentazione è contenuta nell'art. 6 del "Regolamento per l'affidamento di appalti e forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie".

L'assenza di personale dipendente deriva da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica ed in particolare al contenimento dei costi di gestione; la società risulta comunque pienamente attiva dal punto di vista operativo, efficiente e funzionale.

Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società risultano adeguati per il suo funzionamento. La società si avvale del supporto della Contram Spa, società concessionaria degli immobili oggetto di contratto di concessione con il quale Contram Reti Spa consente l'utilizzo alla Contram Spa dei beni riguardanti i servizio di T.P.L.

Ferme restando le esigenze degli Enti ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato così come previsto dal comma 611 della L. 190/2014 che indica la decorrenza al 1° gennaio 2015 per l'avvio del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, la Contram Reti Spa:

- è stata creata per un obbligo di legge art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e non per dare posizioni di favore a qualche amministratore o dipendente;
- non gestisce affidamenti in house attraverso sub-appalti.

La Contram Reti S.p.A. non è una “scatola vuota”, in quanto l'assenza di dipendenti discende da specifiche scelte organizzative dovute al perseguimento dell'efficienza economica. C'è solo un amministratore unico e gli organi di controllo di legge limitando al minimo le spese e realizzando risultati economici e finanziari sempre positivi.

La società, infatti, come detto nel corso della presente relazione, si dimostra attiva dal punto di vista operativo (non rientra quindi nella c.d. definizione di “scatola vuota”).

Tutto ciò premesso, per quanto attiene la Contram Reti S.p.A., si ritiene ragionevole non applicare in modo automatico criterio di soppressione basato sul fatto che non abbia dipendenti. Anzi una eventuale dismissione porterebbe sicuramente riflessi negativi (dismissione di una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività).

Il Comune di Pioraco „pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte e al fatto che si rispettano , per quanto suesposto le condizioni di legge art . 1 comma 611 della Legge 190 /2014(Legge stabilità per l'esercizio finanziario 2015) intende, vista anche la modesta partecipazione al capitale sociale ,mantenere la sua quota nella CON.TR.A.M. reti SpA

c) UNIDRA (UNIONE AZIENDE IDRICHE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.)

DATI GENERALI

Il Comune di Pioraco partecipa alla Società con una quota di :1,80.%
Il Comune con atto consiliare n. 38 del 27/09/2007 procedeva all'affidamento del servizio idrico integrato alla Società consortile UNIDRA Società consortile a responsabilità limitata – sub concessione alle Società operative ASSM con sede in Tolentino (Mc) , ASSEM con sede in san Severino Marche e Valli Varanensi , stipulando la convenzione intercomunale per regime in house
Successivamente sempre il Consiglio Comunale con propria delibera n. 33 del

30/09/2008 approvava lo statuto della Società UNIDRA SRL e la convenzione ex articolo 30 del Dlgs 267 del 2000 acquistando quote per aumento del capitale sociale arrivando ad una percentuale di partecipazione attuale dell'1,80%

Infine con atto consiliare n. 42 del 30/11/2010 veniva approvato lo statuto e il regolamento interno del Servizio idrico di UNIDRA SRL ,

Il Comune di Pioraco ha aderito alla Società fino al 31 Dicembre 2027

La sede della Società è Tolentino (Mc)

RELAZIONE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si rende necessario preliminarmente inquadrare le disposizioni che regolano la risorsa idrica a livello territoriale L'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata è stata

costituita in base alla legge della Regione Marche n. 18 del 1998, in applicazione della legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche", oggi confluita nel D. Lgs. 152/06.

La suddetta Legge Galli (L. 36/94) prevede la riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il raggiungimento di quattro obiettivi principali:

- a) il superamento della frammentazione delle gestioni a livello territoriale;
- b) l'integrazione funzionale delle attività del ciclo idrico;
- c) l'individuazione di una tariffa del Servizio Idrico Integrato che assicuri la copertura integrale dei costi di gestione;
- d) la separazione tra titolarità e gestione del servizio;

Numerosi sono i soggetti protagonisti della riforma, cui sono affidati specifici ruoli e competenze; in particolare spetta:

- allo Stato il compito di fissare i criteri generali;
- alle Regioni, approvando le leggi di applicazione, il compito di individuare i limiti territoriali degli ambiti e disciplinare i rapporti tra i soggetti gestori e gli Enti Locali;
- agli Enti locali, attraverso la costituzione di Autorità di Ambito, il compito di organizzare il Servizio idrico Integrato nonché di svolgere la funzione di programmazione e controllo della gestione.

Più specificatamente le principali funzioni dell'Autorità di Ambito n. 3 di Macerata, esplicitate negli artt. 2 e 3 dello Statuto della stessa, sono:

- la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa ai servizi idrici, la verifica dello stato di strutture e impianti e del livello di efficienza ed efficacia gestionale;
- l'individuazione della forma di gestione, del soggetto gestore del servizio, nonché l'adozione della Convenzione per la gestione;
- l'approvazione del Piano d'Ambito, inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'Autorità, in cui viene definita l'entità degli investimenti necessari (Piano degli interventi), individuato l'assetto gestionale (Modello gestionale) ed infine predisposto un Piano economico e finanziario con l'individuazione della tariffa da applicare all'utenza;
- il controllo del Servizio e dell'attività del gestore affidatario al fine di verificare la corretta applicazione della tariffa, il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano.

L'Autorità, nell'esercizio di tali funzioni, rappresenta sia i soggetti consorziati, quindi i Comuni dell'Ambito, sia l'utenza, quindi i consumatori del Servizio Idrico Integrato.

L'Autorità di Ambito ha stipulato le seguenti Convenzioni:

- a) Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società S.I. MARCHE S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera assembleare n. 4 del 21.03.2006, firmata in data 07.06.2006 e successivamente modificata con delibera assembleare n. 9 del 24.11.2006;
- b) Convenzione con la Società UNIDRA S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28 aprile 2005, sottoscritta in data 21.05.2009;
- c) Convenzione con la società CENTRO MARCHE ACQUE S.c.r.l., approvata con delibera AC n. 5 del 28.04.2005, successivamente modificata con delibera AC n. 3 del 21.03.2006, e sottoscritta in data 26.07.2005.

Il Comune di Pioraco intende gestire ,insieme agli altri aderenti alla Società , e tramite la

stessa il servizio idrico ,così come definito dalla legge 36/1994, in forma associata e coordinata a mezzo di una struttura societaria a capitale interamente pubblico che soddisfi le condizioni previste dall'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 individuata nella società consortile a responsabilità limitata denominata UNIDRA srl, il cui statuto è approvato da tutti i Comuni aderenti

Il Comune di Pioraco fa parte del Consorzio obbligatorio per l'organizzazione, la programmazione ed il controllo del servizio idrico integrato, Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Marche Centro – Macerata;

□□□□□ l'ATO n. 3 ha stipulato la convenzione in data 21 maggio 2009 n. 73 di Rep. con la Società UNIDRA S.C.R.L. per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato dei seguenti n. 27 Comuni del perimetro amministrativo: Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castel Sant'Angelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Tagliole, Monte Cavallo, Muccia , Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Ussita e Visso

□□□□ Nel perimetro amministrativo della Società UNIDRA operano anche la Società ASSEM per il Comune di San Severino e la Società ASSM per i Comuni di Tolentino, Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona;

Il Comune di Pioraco approvava, come sopra precisato, con delibera consiliare n. 42 del 30/11/2010 uno specifico regolamento nel quale era previsto il trasferimento della gestione del S.I.I. alle società operative agli stessi termini e condizioni stabiliti nella Convenzione (n. 73/2009 citata)

Il regolamento in questione prevedeva ,poi, la ripartizione del Servizio Idrico Integrato tra i Gestori nel seguente modo:

- a) ad ASSEM la gestione del S.I.I. , , per il Comune di San Severino Marche;
- b) all'ASSM la gestione del S.I.I., per i Comuni di Tolentino, , Belforte del Chienti, Caldarola, Cessapalombo, Serrapetrona;

- c) Valli Varanensi S.r.l. gestirà il S.I.I., nei termini di cui al precedente art. 3, per i Comuni di Acquacarina, Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.”

Nella fase transitoria, veniva stabilito che i Comuni, come quello di Pioraco, che in quel momento gestivano direttamente il servizio idrico, potevano mantenere tale modalità di gestione tramite convenzione con una delle società operative designata di comune accordo, ferme restando le modalità di rapporto tra le società operative e la Società, come disciplinate dal citato Regolamento.

A seguire. Il Legislatore, in quel periodo, procedeva nell'ambito delle norme per il contenimento della spesa pubblica e di riforma dei servizi pubblici locali ad approvare disposizioni in merito e qui di seguito precisate:

- l'art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies della legge 26 marzo 2010 n. 42, con il quale si avviava l'iter per la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del Dlgs 152 del 03/04/2006
- art. 23 bis, del D.L. 112/2008 innovato l'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, e l'emanando “decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla l. n. 133, ss.mm., in materia di servizi pubblici locali”, che interessa anche i servizi idrici, i quali, presentano alcune specificità previste nell'ambito della riforma, poiché assoggettati anche alla disciplina regionale di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, con le relative problematiche circa la triangolarità dei rapporti ATO/comuni/gestore, da cui emerge la problematica legata alla sorte delle società con affidamenti in house, prevedendo l'art. 23 bis modificato dall'art. 15 del D.l. 135/2009, e le relative scadenze per la cessazione degli affidamenti, a seconda che siano, rispettivamente, conformi o non conformi ai principi comunitari in materia di c.d. in house, infatti secondo la previsione normativa richiamata, vi è conformità ove le gestioni rispettino condizioni di efficienza, in termini di convenienza per i cittadini, per cui non sono distorsive della concorrenza; pertanto la normativa da una parte rende più rigorose le norme per i nuovi affidamenti in house, dall'altra fissa i termini per la cessazione di quelli in essere e promuove la partecipazione di imprese private favorendo il modello misto.

Il Quadro normativo estremamente complesso prosegue poi con la Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione con modificazioni del Dl. 12 settembre 2014, n. 133, rubricata “*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*” (c.d. “*Decreto Sblocca Italia*”).

La quale prevede che gli Enti Locali proprietari delle infrastrutture idriche sono tenuti ad affidarle in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del “*Servizio idrico integrato*”. Gli stessi, pertanto, dovranno provvedere in merito, perentoriamente, entro il prossimo 13 marzo 2015 (6 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione), salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione.

Vista la nota dell'AATO n. 3 ,competente per territorio, del 18 Marzo 2015 a firma del Direttore Dott. Massimo Principi ,con la quale la stessa Autorità in merito al Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie ai sensi del comma 611 della Legge 190 /2014 (legge di stabilità 2015) precisa che :” relativamente alle tre società consortili affidatarie del Servizio idrico integrato dell'Ambito (SI Marche ,Centro Marche Acua ed Unidra si segnala la necessità di definire per esse un graduale percorso di eliminazione stante il fatto che non hanno i requisiti per il mantenimento,promo fra tutti il numero dei dipendenti inferiore a quello degli amministratori“, la nota prosegue poi :” Ciò nonostante , essendo queste le tre società concessionarie del Servizio Idrico Integrato (pur con la peculiarità dello svolgimento a vario titolo dello stesso S.I.I. attraverso altre società operative) la loro eliminazione prima dell'affidamento del servizio ad altro soggetto potrebbe determinare un vuoto amministrativo che renderebbe assai problematica la gestione a pieno titolo di un servizio essenziale per la comunità quale quello idrico” .La nota termina con una risoluzione in merito alla quale l'AATO n. 3 :” anche alla luce delle quasi contestuali modifiche approvate dal d.l. 133 del 2014 (cd. Sblocca Italia) al Dlgs 152/2006 in tema di affidamento del S.I.I. ad un gestore unico ,per ogni ambito territoriale Ottimale , si ritiene necessario un periodo di almeno un anno di mantenimento in vita delle attuali 3 società consorziate del servizio , al fine di porre in essere le necessarie azioni volte al mantenimento degli affidamenti attuali in capo ai soggetti operativi o all'individuazione di un gestore unico in seno all'intero dell'ATO “

Rilevato il particolare impasse che potrebbe portare ad una situazione di” paralisi” nella gestione del servizio idrico , in attesa di lunghi tempi per l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica tra l’altro vietate al singolo Comune con popolazione superiore ai 1000 abitanti , bloccando necessariamente o ,comunque limitando , fortemente , l’erogazione della risorsa idrica, considerata bene primario della vita dell’uomo configurata quale "risorsa" da salvaguardare (ved sentenza Consiglio di Stato sez VI sent. 2085 del 2003) , con conseguenze non solo di tipo amministrativo ma anche penali qualora il bene erogato non fosse conforme alle disposizioni sanitarie in materia

NATURA DEI SERVIZI E FINI ISTITUZIONALI:

E’ la «legge Galli» che introduce il concetto di «servizio idrico integrato» considerato come servizio pubblico locale , in luogo di «acquedotti» per riferirsi a «l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue» (art. 1). L’esigenza di pervenire ad uno sfruttamento razionale della risorsa ha condotto il legislatore ad individuare nell’Ambito territoriale ottimale - Ato (una porzione di territorio coincidente all’incirca con le attuali province) il livello più efficiente per l’organizzazione di tutti i servizi attinenti l’utilizzo dell’acqua. L’idea di fondo della riforma è stata quella di superare le sacche di inefficienza e di sprechi (della risorsa oltreché del pubblico denaro) facendo leva sui benefici delle economie di scala conseguenti all’estensione del contesto geografico di riferimento (non più coincidente con il territorio comunale) e all’accorpamento di più segmenti e attività comunque connesse al ciclo delle acque . I Comuni e le province ricadenti nell’Ato sono collettivamente responsabili di garantire il servizio e, quindi, di

dettare le regole rilevanti per assicurarne l'universalità dell'accesso e il contenimento dei costi. Si afferma il principio della netta distinzione delle funzioni di governo da quelle di gestione: per queste ultime la legge rinvia esplicitamente alle ipotesi già disciplinate dal TUEL per tutti i servizi pubblici locali (azienda speciale, concessione a terzi, società per azioni). La risorsa idrica, come specificato è un bene primario per la vita dell'uomo.

RAPPORTO AMMINISTRATORI/DIPENDENTI

In merito alla questione del rapporto tra Amministratori e dipendenti della Società Unidra srl come sopra precisato non risulta rispettato il dettato dell'articolo 1 comma 611 della Legge 190 del 2014 (Legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2015) in quanto a fronte di 3 componenti del Consiglio di Amministrazione la stessa Società non ha ad oggi alcun dipendente ma usufruisce per un principio di riduzione della spesa di dipendenti della Società ASSM con sede a Tolentino, società operativa di Unidra srl. Sempre per lo stesso principio la richiamata Unidra srl utilizza per le fasi amministrative inerenti il servizio i locali e le strutture della citata ASSM

RIDUZIONE DEI COSTI DI AMMINISTRAZIONE

La Società UNIDRA srl non ha ad oggi alcun dipendente ma usufruisce per un principio di riduzione della spesa di dipendenti della Società ASSM con sede a Tolentino, società operativa di Unidra srl. Sempre per lo stesso principio la richiamata Unidra srl utilizza per le fasi amministrative inerenti il servizio i locali e le strutture della citata ASSM

Il Comune di Pioraco intende, per il momento, mantenere la sua partecipazione ad Unidra srl e tramite la stessa alle società operative in ordine alla gestione del servizio idrico integrato, invitando gli organi sociali preposti a procedere immediatamente all'adeguamento normativo previsto dall'art 1 comma 611 della Legge 190 del 2014 (legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2015

d) TASK SRL

DATI GENERALI

Il Comune di Pioraco partecipa alla Società con una quota di EURO 106,38 pari al 0,02%

Il Comune ha aderito alla Società con atto consiliare n.53 del 28/11/2007 e fino al 2050

La sede della Società è Macerata via Velluti

RELAZIONE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO :

la Provincia di Macerata ha costituito con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 29/04/1999 la Società T.A.S.K. s.r.l., avente quali soci la Provincia di Macerata e l'Università degli Studi di Camerino, stabilendo, altresì, di concorrere alla formazione del capitale sociale con una quota pari al 52% e, quindi, LA Società risulta essere a capitale interamente pubblico;

Alla Società TASK srl, fin dalla sua costituzione è stata affidata la Gestione della rete telematica denominata SINP (Sistema Informativo Provinciale).

La stessa Società ha svolto, inoltre, servizi a carattere informatico e telematico per conto principalmente della Provincia;

il Consiglio Provinciale, poi, con deliberazione n. 71 del 10/11/2004 ha approvato le modifiche dello Statuto societario alla luce dei principi desumibili dai Decreti legislativi nn. 5 e 6 del 17/01/2003 e ss.m.i.;

Successivamente, sempre il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 58 del 31/10/2006 ha apportato ulteriori modifiche allo Statuto societario per adeguarlo alla normativa nel frattempo entrata in vigore in materia di affidamento "in house" di beni e servizi strumentali della pubblica amministrazione (D.L. n. 223/2006 c.d. decreto Bersani convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 248/2006);

Il Comune di Pioraco ha successivamente affidato direttamente, in base alle disposizioni di legge (D.L. n. 223/2006 c.d. decreto Bersani convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 248/2006) la gestione dei servizi di connettività ad Internet ed alla Intranet provinciale ed i servizi web del Comune, dato che questa possibilità è prevista nei confronti di società che esercitino servizi strumentali a favore dell'Ente, soltanto nel caso in cui l'Ente è socio delle Società;

La Società Task srl ha dato prova in questi quasi 10 anni di gestione dei servizi sopra richiamati di particolare efficienza nell'assicurare assistenza per garantire il funzionamento degli stessi;

NATURA DEI SERVIZI E FINI ISTITUZIONALI :

La Task srl ha per oggetto, come risulta dall'art. 4 dello statuto societario, la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- la gestione del Sistema Informativo Provinciale (SINP) e della rete telematica della Provincia di Macerata ai sensi della Deliberazione del Consiglio della Provincia di Macerata n. 24 del 29.04.1999;
- la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;
- attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e-government;
- attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;
- attività di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale;
- progettazione, promozione, realizzazione e sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dalla Provincia;
- attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;

- progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;
- creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;
- coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazionale ed internazionale.

La Task srl svolge servizi ad alto valore aggiunto indispensabili all'Ente . La Società ,infatti, gestisce i siti istituzionali di quasi tutti i Comuni (circa 52) della Provincia di Macerata adeguandoli alle continue norme che prescrivono la pubblicazione delle informazioni , tra cui ,

il Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 quest'ultima meglio conosciuta come "Legge anticorruzione".

Con tale decreto il legislatore ha voluto rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito istituzionale. L'attuazione della trasparenza rappresenta inoltre un'opportunità per i dirigenti e i funzionari pubblici in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando per tal via la fiducia dei cittadini nell'amministrazione.

Gli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente -"Sezione Amministrazione trasparente" sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l'atto da pubblicare stabilendone l'inefficacia.

Tale disposizione prevede in favore dei cittadini l'istituto dell'accesso civico (articolo 5) ,attraverso il quale chiunque può vigilare, attraverso il sito *web* istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla l. n. 190 del 2012.

Alla luce di tali fatti e ,per garantire ai cittadini in diritto espressamente riconosciuto dal Legislatore i servizi offerti dalla Task sono essenziali , in primis perché un Comune come di Pioraco con una popolazione appena superiore ai 1000 abitanti e con 8 dipendenti nella dotazione organica , senza professionalità specifiche in materia informatica non può gestire da solo tale tipologia di servizi.

Un'altra componente a favore del mantenimento delle quote societarie è che nel caso di unitarietà dell'impostazione del sito viene reso un servizio migliore al cittadino , il quale a prescindere dal luogo di residenza nella Provincia di Macerata potrà consultare il sito istituzionale dell'Ente e rintracciare le notizie di suo interesse nella stessa sezione dei siti dei vari Comuni .

La Task gestisce anche siti per l'erogazione di servizi tipo il SUAP i portali che aggregano le informazioni turistiche di tutti gli Enti per fornire a cittadini, aziende e turisti una visione unica del territorio, i servizi di interoperabilità (es. la posta elettronica).

Grazie a Task molti progetti della Regione Marche sono stati avviati presso i Comuni (es il servizio di protocollo informatico Paleo, ai servizi nell'ambito del Progetto Marius).

La Task opera anche per limitare i rischi del digital divide, salvaguardando anche i piccoli Comuni, che da soli non avrebbero forza né risorse economiche nel processo d'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e di attuazione dei piani di e-governement.

La Task in qualità di CST, grazie al ruolo della Provincia di Macerata, al coordinamento con la Regione Marche e alla partecipazione attiva dei Comuni e degli altri Enti che vi appartengono opera in una logica inter-ente e che attraverso il CST tutti gli enti partecipanti dimostrano la loro capacità di fare sistema per rispondere in modo propositivo alle evoluzioni tecnologiche in atto.

RAPPORTO AMMINISTRATORI/DIPENDENTI

La Task srl prevede una compagine societaria composta da :

1 Amministratore Unico

10 dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato

1 dipendente assunto a tempo indeterminato in regime di part-time

RIDUZIONE COSTI DI AMMINISTRAZIONE

La società Task srl è amministrata da un Amministratore unico e non è dotata di Collegio sindacale.

Nell'assemblea societaria del 13.06.2013, in sede di nomina dell'attuale organo amministrativo, è stato deliberato di corrispondere il compenso riconosciuto al precedente amministratore unico con la diminuzione del 30%.

Per quanto concerne il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2014, secondo quanto previsto dalle disposizioni civilistiche, l'organo amministrativo sta provvedendo alla predisposizione del progetto di bilancio che verrà depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio verrà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel termine previsto dal c. 2 dell'art. 2364, Codice civile.

Il Comune di Pioraco, pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte e al fatto che si rispettano, per quanto suesposto le condizioni di legge art. 1 comma 611 della Legge 190 /2014 (Legge stabilità per l'esercizio finanziario 2015) intende, ad oggi, vista anche la modesta partecipazione al capitale sociale, mantenere la sua quota nella TASK srl

e) SIC 1 SRL

DATI GENERALI

Il Comune di Pioraco partecipa alla Società con una quota del 0.09 %
Il Comune ha aderito alla Società con atto consiliare n. 32 del 29/09/2006 e fino al 2030
La sede della Società è Chiaravalle (An) via lumumba n. 42 F

RELAZIONE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Società Sic1 è stata costituita ai sensi dell'articolo 113 del Dlgs 267 del 2000

La Società esercita, come da statuto (art. 4) le attività di prestazioni di servizi di consulenza hardware e software di e.d.p., sviluppo di reti e quant'altro utile e necessario per gli Enti pubblici in Generale ed i Comuni soci in particolare per l'implementazione dei sistemi all'avanguardia nella informatizzazione dei servizi agli utenti e della propria organizzazione interna.

NATURA DEI SERVIZI:

La Società per il perseguimento dello scopo sociale può esercitare in Italia e all'estero attività di prestazione di servizi di consulenza hardware e software di e.d.p., sviluppo di reti ecc..per gli Enti soci ed, inoltre, anche se a titolo non esaustivo:

- telefonia, consulenza progettazione ed ottimizzazione delle reti telefoniche fisse e mobili e forniture apparati
- progettazione, consulenza, forniture infrastrutture adsl wireless hdsl
- manutenzione hardware
- Assistenza fotocopiatrici e stampanti ecc.
- vendita hardware
- reting hardware
- acquisti centralizzati
- consulenza progettazione ed ottimizzazione sistemi di rete, cablaggi sistemi wi-fi, sistema di sicurezza
- servizio archiviazione ottica dei documenti
- consulenza e progettazione siti internet redazione web
- sviluppo software
- Servizi asp(application service providers)outsourcing e global service su software paghe servizi tributari ecc..
- Fornire consulenza relativa a controllo di gestione
- Formazione
- Organizzazione eventi: logistica, attrezzature ecc.....

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Presso il Tribunale di Ancona è pendente nei confronti della Società SIC1 srl una procedura concorsuale di fallimento la n. 89/2014 . Pertanto alla lue di tale considerazione il Comun e non intende mantenere la partecipazione a tale Società e si attenderanno gli esiti della procedura richiamata.

Il Comune di Pioraco , in considerazione della esistenza della procedura concorsuale attivata di fronte al Tribunale di nacona come sopra meglio descritta ritiene di non aver interesse a mantenere la partecipazione ma si dovranno necessariamente attendere gli esiti della citata procedura concorsuale ..

f) **COSMARI SRL**

DATI GENERALI

Il Comune di Pioraco partecipa alla Società con una quota di : 0,39%

Il Comune ha aderito alla Società con atto consiliare N. 40 del 26/10/1987 fino al 2050

La sede della Società è Tolentino località Piane di Chienti (Mc)

I criteri previsti dall'articolo 611 comma 1 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) risultano rispettati secondo quanto qui di seguito esposto :

RELAZIONE

OGGETTO SOCIALE DELLA COSMARI SRL :

La società svolge la propria attività nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e realizza la parte prevalente della propria attività in favore degli enti pubblici che la controllano.

La società ha come scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata

In particolare la società ha ad oggetto le seguenti attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi generali delle comunità amministrative dai soci:

a) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati;

b) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento

della Provincia di Macerata e nell'unica area di raccolta individuata, così come definita dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 coincidente con il medesimo bacino provinciale;

c) la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata;

d) il coordinamento la realizzazione e la gestione, per conto degli Enti soci, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del DLG 152/2006 nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;

e) il coordinamento degli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra;

f) le attività di bonifica dei siti inquinati per conto degli Enti soci o anche di terzi nel quadro della propria attività imprenditoriale, ai sensi del D.M. 471/99;

g) attività connesse e/ collegate e/o strumentali allo svolgimento delle attività indicate alle lettere precedenti, anche al di fuori del bacino provinciale, ferma l'attività prevalente nei confronti dei soci e fermo il rispetto dei principi che consentono il permanere dell'affidamento In house providing.

La società, inoltre, potrà provvedere a:

l'esecuzione di servizi, lavori e forniture nel settore della gestione dei rifiuti;

l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006;

la fornitura di ogni altro servizio inerente i settori dell'igiene urbana e ambientale, della pulizia meccanica e manuale di strade e superfici comunali, della pulizia di caditoie e fognini, della raccolta, del trasporto, del trattamento e/o del recupero dei rifiuti urbani, ivi compresi i seguenti servizi speciali a richiesta: progettazione, gestione e vigilanza aree verdi, pulizia scarpate stradali, servizi di pulizia di aree utilizzate per manifestazioni pubbliche (raduni, concerti, fiere e mostre) nonché spettacoli viaggianti (circhi, luna park e simili), servizi di pronto intervento festivi, notturno, ecc. servizi relativi alla gestione del territorio connessi alle esigenze di Protezione Civile per le conseguenze di eventi e calamità naturali, disinfestazione, derattizzazione, demuscazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche, pulizia e gestione delle aree cimiteriali comunali e progettazione delle strutture di pertinenza, risanamento ambientale discariche abusive su aree pubbliche e private, noleggio gabinetti chimici, cancellazione di scritte su muri esterni degli edifici pubblici, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di carogne animali, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di materiale spiaggiato.

La valorizzazione energetica dei rifiuti urbani gestiti.

Quadro normativo

il Comune di Pioraco partecipa al COSMARI - Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti, che, già, costituito con decreto prefettizio n. 3752 del 20/10/1976, è stato successivamente trasformato in data 01/03/2003 nell'odierno Consorzio in forza della

ex L.R. 28/1999;

il COSMARI ha manifestato l'intenzione nel corso dello scorso anno di *organizzare, di realizzare e di gestire, ovvero di affidare ad un unico soggetto, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti, per conto degli enti locali ricadenti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata;*

il COSMARI negli anni ha progressivamente realizzato l'impiantistica in grado di trattare secondo le normative di legge tutti i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio provinciale, ed ha attivato i servizi di raccolta degli stessi rifiuti sul territorio, attuando sistemi innovativi di raccolta differenziata spinta, tanto da portare il bacino provinciale di riferimento a risultati eccellenti a livello nazionale, sia per la percentuale di raccolta differenziata che per l'impiantistica finalizzata al massimo recupero dei materiali dai rifiuti raccolti;

il COSMARI ha in questi anni attuato una politica di unificazione delle gestioni e delle società di gestione di tali servizi, prima con l'assunzione del 100% delle azioni della controllata Sintegra S.p.A., a cui aveva affidato gran parte dei servizi di raccolta dei rifiuti, e, recentemente, con l'acquisizione del ramo d'azienda SMEA S.p.A., per cui oggi il consorzio controlla e gestisce l'intero servizio integrato dei rifiuti solidi urbani nell'ATO 3 di Macerata;

In attuazione della L.R. Marche N. 24/2009, come integrata e modificata dalla L.R. n. 18/2011, i comuni della Provincia di Macerata hanno costituito con convenzione L'ATA in data 05/04/2013, soggetto deputato alla programmazione del servizio integrato sul territorio di riferimento;

Lo stesso COSMARI con deliberazione Assemblea Generale n. 9 del 28/10/2013, ha approvato il Regolamento sulle modalità di esercizio del "Controllo Analogo" sulla società *in house providing* che è risultato, dalla trasformazione societaria del consorzio, atto propedeutico all'affidamento del servizio in house da parte dell'ATA;

In data 31/10/2013 l'A.T.A., a seguito di quanto sopra e della creazione del soggetto unico di gestione in capo al COSMARI per l'intero Ambito, ha deciso l'affidamento allo stesso soggetto, in via di trasformazione in società di capitali, della gestione integrata del servizio dei rifiuti nell'ATO 3 – Macerata, per il periodo di anni 15, con decorrenza 01/03/2014;

Successivamente in data 28/02/2014 tra il Presidente dell'A.T.A. e il Presidente COSMARI è stato stipulato il relativo contratto di servizio;

L'Assemblea Generale del COSMARI con la sopra citata deliberazione n. 9 del 28/10/2013, ha approvato il "Regolamento sulle modalità di esercizio del "controllo analogo" e ha conferito mandato al Consiglio di Amministrazione del COSMARI, nella persona del suo Presidente, affinché ponga in essere con i più ampi poteri tutti gli atti necessari ed indispensabili diretti all'iter di trasformazione del Consorzio

nella forma di Società di capitali-nello specifico società a responsabilità limitata e con modalità compatibili per il legittimo affidamento in *house providing*, dando seguito, ove necessario, a tutti gli adempimenti propedeutici e conseguenti alle operazioni stesse, stabilendo fin da ora che la ripartizione delle quote dovrà avvenire sulla base dei capitali già conferiti dai comuni soci al Consorzio Volontario prima e al Consorzio Obbligatorio successivamente;

- che a seguito della nomina del nuovo C.d.A. del COSMARI, avvenuta con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 13 del 16/12/2013, fu approvato il programma amministrativo in cui si definivano i percorsi per l'attuazione delle indicazioni di cui sopra, ed in particolare la:
 - Trasformazione del COSMARI in società di capitali (srl);
 - Definitiva acquisizione del ramo d'azienda Smea (perfezionato il 03/01/2014);
 - Realizzazione del nuovo assetto di governance mediante due società: COSMARI srl e Sintegra S.p.A., con ruoli e servizi distinti, pur nell'attivazione di tutte le possibili economie di scala;

Successivamente , a seguito dei mutati scenari nazionali, soprattutto in riferimento alle manifestate esigenze del Governo del paese di attuare una drastica riduzione del numero delle società partecipate dai comuni ai fini dell'espletamento dei servizi, per un effettivo contenimento della spesa pubblica, negli incontri di approfondimento in vista dell'adozione della presente deliberazione, i rappresentanti dei Comuni hanno espresso l'indirizzo di rivedere il programma iniziale di assetto societario, puntando alla realizzazione di un'unica società di capitali, con accorpamento nella stessa della società Sintegra S.p.A.;

A seguito di tale scelta approvare gli Enti aderenti hanno proceduto ad approvare lo Statuto della nuova società srl, denominata COSMARI S.r.l., la relazione programmatica del programma di ristrutturazione societaria, nonché il Regolamento sul controllo analogo;

Il Comune Di Pioraco intendendo partecipare alla società COSMARI S.r.l., derivante dalla trasformazione dell'odierno COSMARI - Consorzio Obbligatorio Gestione Rifiuti ha approvato gli atti sopra citati con delibera consiliare n.44 del 28/11/2014 immediatamente esecutiva .

In merito alla situazione economica si fa presente che il Cosmari srl essendo stata costituita

Alla fine del 2014 non si hanno a disposizione dati contabili che permettano di effettuare un quadro di riscontro dei risultati finanziari della gestione .

Per quanto riguarda il Rapporto amministratori / dipendenti lo stesso risulta 5/185.

In ordine ai risparmi di spesa il periodo di esercizio è solo di alcuni mesi dal Dicembre

2014 ad oggi e , pertanto, non si hanno elementi necessari per una valutazione in tal senso , ad ogni modo il Comune di Pioraco nei limiti della sua partecipazione monitorerà con gli strumenti a sua disposizione la gestione della Società.

Il Comune di Pioraco ,pertanto, in base alle considerazioni sopra esposte e al fatto che si rispettano , per quanto suesposto le condizioni di legge art . 1 comma 611 della Legge 190 /2014(Legge stabilità per l'esercizio finanziario 2015) intende, vista anche la modesta partecipazione al capitale sociale ,mantenere la sua quota nella Cosmari srl .

Pioraco li 23/03/2015

Il Resp. Servizi Finanziari

Il Sindaco

Tamagnini Dot.ssa Luisella

Tamagnini Dot.ssa Luisella

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to TAMAGNINI LUISELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

F.to VALENTINI DR. ALESSANDRO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
E` stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 13-04-015 al 28-04-15 , senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno *****;

[] - perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. 267/00;

[] - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/00);**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dalla Residenza comunale, li
ALESSANDRO

F.to VALENTINI DR.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li

VALENTINI DR. ALESSANDRO